



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MILANO

SEZIONE 47

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |            |         |            |
|--------------------------|------------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CENTURELLI | LIVIA   | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ERCOLANI   | GIORGIO | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | SALVO      | MICHELE | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |            |         |            |
| <input type="checkbox"/> |            |         |            |
| <input type="checkbox"/> |            |         |            |
| <input type="checkbox"/> |            |         |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2716/2015  
depositato il 18/03/2015

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20131T001950000 SUCCESSIONI 2013  
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20131T001950000 IMP. IPOTECARIA 2013  
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20131T001950000 IMP. CATASTALE 2013  
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

proposto dal ricorrente:  
TRUST ALBATROS  
TRUSTEE GRAZIOLI MARA  
VIA TOLMINO 15 20099 SESTO SAN GIOVANNI MI

difeso da:  
AVV. BATTAGLIESE GUIDO LUIGI  
C/O STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARTINEZ & NOVEBACI  
VIA ARCHIMEDE N. 56 20100 MILANO MI

SEZIONE

N° 47

REG. GENERALE

N° 2716/2015

UDIENZA DEL

25/05/2016 ore 16:00

N° 5343/16

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

17/6/16  
Il Segretario

N°2715/2015 R.G.R.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

TRUST Albatros, in persona del trustee Grazioli Mara, ha interposto ricorso innanzi all'intestata Commissione, avverso l'avviso di rettifica e liquidazione n. 20131T001950000, in materia di imposte di donazione, ipotecarie e catastali relativamente all'atto a rogito del Notaio Enrico Chiodi Daelli registrato il 18 gennaio 2013, serie 1°, numero 001950.

Nei motivi di ricorso, parte ricorrente, sostanzialmente, eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato poiché emesso nei confronti di soggetto inesistente ossia il Trust Albatros; evidenziava, altresì, parte ricorrente l'asserita insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'atto impositivo e la correlata violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 49, D.L. 262/2006, nonché dell'art. 1, 2 e 10 D.Lgs. 347/1990.

Al riguardo, parte ricorrente evidenziava la non riconducibilità della figura del trust ai c.d. "vincoli di destinazione", deducendo altresì che la segregazione patrimoniale non costituisca materia imponibile.

Si doleva, altresì, parte ricorrente, sostanzialmente, della violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 60 D.Lgs. 346/1990, nonché della carenza e contraddittorietà della motivazione dell'atto gravato.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano, sostanzialmente, domandando il rigetto del gravame.

Parte ricorrente depositava propria memoria illustrativa, sostanzialmente, per meglio esplicitare le ragioni sottese all'impugnazione.

All'udienza fissata, sentite le parti presenti, la Commissione tratteneva il ricorso in decisione.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso appare fondato e, come tale, meritevole di essere accolto sull'assorbente rilievo della carenza di legittimazione passiva per l'imposta de qua in capo al Trust (soggetto destinatario dell'avviso di liquidazione gravato).

Nella fattispecie *de qua*, osserva la Commissione come il soggetto intimato con l'avviso di liquidazione oggetto di gravame, sia il Trust Albatros, seppur rappresentato dal trustee.

Orbene, costituisce *ius receptum* da parte della giurisprudenza di legittimità il principio in forza del quale, "Il trustee non [ha] personalità giuridica [essendo], dunque, il trustee l'unico soggetto legittimato nei rapporti con i terzi, in quanto dispone in esclusiva del patrimonio vincolato alla predeterminata destinazione" (Cass. Sent. n. 25800 del 2 - 22 dicembre 2015).

Del resto, il presupposto d'imposta si realizza in capo al beneficiario e al trustee, mentre il Trust rappresenta (non il beneficiario della liberalità ma) l'oggetto del vincolo di destinazione.

Sicché, la pretesa impositiva appare illegittima, sul piano soggettivo, essendo diretta nei confronti di un soggetto in capo al quale non si realizza il presupposto impositivo.

Attesa la particolarità della fattispecie in oggetto, pare equa la compensazione delle spese di lite.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.  
Spese compensate.

Così deciso in Milano, 25 maggio 2016

Il Giudice estensore

Il Presidente